

(N. 777)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **PETTI, VALENZI, ANGRISANI, GUARIGLIA, BUSONI, FRANZA, MANCINELLI, MERLIN Angelina, LUSSU, CIANCA, NEGRI, MARIANI e MANCINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1954

Provvidenze a favore delle zone disastrose dalle alluvioni nel Salernitano.

ONOREVOLI SENATORI. — Il nubifragio di spaventosa violenza che nella notte del 26 corrente si è abbattuto sulle città di Salerno, di Vietri sul Mare, di Cava dei Tirreni e della costiera amalfitana, durato ininterrottamente per tutta la notte fino alle prime luci dell'alba, e che non può dirsi ancora placato, costituisce la più tremenda sciagura che a memoria d'uomo si sia abbattuta sul Salernitano.

Sui fianchi delle montagne e delle colline che sovrastano le nostre belle città costiere si sono formati impetuosi torrenti, che, trascinando detriti ed alberi abbattuti, hanno prodotto voragini stradali, crolli di ponti, frane, interruzioni ferroviarie, allagamenti ed il crollo di numerosi edifici.

Le vittime, che nella quasi totalità appartengono a povere famiglie di lavoratori, si contano a centinaia. Numerosissimi i feriti. Migliaia di senza tetto, che hanno ingrossato le altre migliaia che da anni sono in attesa di decente rifugio.

I danni sono ingenti.

Il disastro mentre ha offerto la drammatica dimostrazione della improrogabile necessità di provvedere seriamente ed urgentemente alla costruzione delle opere di contenimento delle acque alluvionali che di continuo minacciano e colpiscono il nostro accidentato Paese, nel contempo postula la necessità di risarcire, nel modo più congruo e sollecito, i danni alle persone ed alle cose, di ripristinare le opere danneggiate o distrutte, onde far rifiorire la vita nelle zone colpite da così atroce calamità.

Occorre, pertanto, un intervento diretto ed immediato dello Stato da attuarsi a mezzo di speciale provvedimento legislativo che si inquadri in quelli già adottati in altre consimili emergenze.

A noi sembra che si possa estendere alle zone colpite nel Salernitano le provvidenze adottate per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, e disposizioni integrative.

All'uopo ci onoriamo proporre il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È estesa alle zone colpite dalle alluvioni del 26-27 ottobre 1954 in provincia di Salerno la legge 27 dicembre 1953, n. 938, contenente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria e successive norme integrative.

Art. 2.

Per la copertura dell'onere previsto dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1954-1955 e per l'esercizio finanziario 1955-1956, è istituita una addizionale nella misura di centesimi 5 per ogni lira di imposte ordinarie, sovrainposte e contributi erariali, comunali e provinciali, al netto degli aggi esattoriali e della addizionale E.C.A., riscuotibili per ruoli esattoriali.

Per l'esercizio 1954-1955 la predetta addizionale sarà riscossa limitatamente alle rate la cui normale scadenza si verifica nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1955.

Il provento derivante dalla addizionale prevista nel presente articolo è riservato all'Era-rio e sarà versato in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.